Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 140

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 30 maggio 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.000** - Semestrale L. **11.000** - Trimestrale L. **6.000** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.000** - Semestrale L. **9.000** - Trimestrale L. **5.000** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Presidenza della Repubblica: Comunicato . Pag. 3707

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1974, n. **200.**
Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari . . . . . Pag. 3707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1974, n. **201.**
Dichiarazione di « Edizione nazionale » della pubblicazione dell'opera omnia di Niccolò Paganini . . . . Pag. 3707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. **202.**
Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Benedetto e S. Scolastica delle benedettine adoratrici del SS. Sacramento, in Lucca, ed autorizzazione allo stesso ad accettare varie eredità . . . . Pag. 3708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. **203.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Roccaraso . Pag. 3708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974, n. **204.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Rossano . . . . . . Pag. 3708

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974.
Nomina di componenti la commissione tributaria centrale. Pag. 3708

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Galatone . Pag. 3711

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.
Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria . . Pag. 3712

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1974.
Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Vicenza . Pag. 3713

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.
Sostituzione del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari. Pag. 3713

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone. Pag. 3713

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Trasferimento di notai. Pag. 3714

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso. Pag. 3714

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3714
Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3714
Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3714
Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3714

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Roccaspinalveti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3714

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Scurcola Marsicana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3715

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Terrassa Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . Pag. 3716

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 3717

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973. Pag. 3717

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . Pag. 3717

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973 . . . . . . Pag. 3717

Ministero del tesoro:

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3717

Smarrimento di ricevute di debito pubblico . Pag. 3718

Ministero della sanità:

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale « Fonte Vallechiara » . . . . Pag. 3718

Trasferimento di concessione mineraria e modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Vallechiara », addizionata di gas acido carbonico . . . . . . Pag. 3718

Ministero della difesa: Rettifiche a decreti di concessione di ricompense al valor militare . . . . Pag. 3718

Regione Lazio: Variante al piano di ricostruzione del comune di S. Andrea del Garigliano . . . . . Pag. 3718

CONCORSI ED ESAMI

Ministero degli affari esteri: Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria . . . . Pag. 3719

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica. Pag. 3719

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 140 DEL **30 MAGGIO 1974:**

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Alfa Laval, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1974. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % sorteggiate il 22 aprile 1974. — **Gestioni Riunite Toscana Gomma, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 22 aprile 1974. — **Merloni, società per azioni, in Fabriano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1974. — **Istituto di credito fondiario della regione Trentino-Alto Adige, in Trento:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni OO.PP. sorteggiate nel febbraio 1974. — **Cavarzere Produzioni Industriali, società per azioni, in Cavarzere:** Obbligazioni « Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri » sorteggiate il 29 marzo 1974. — **« Rotalfoto » Ferrari - Silvestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 maggio 1974. — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1974 (Prestito di L. 500.000.000). — **Bassani, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1974 (Prestito di L. 460.000.000). — **Industria Vetraria Italiana San Cristoforo - I.V.I.S.C., società per azioni, in Trezzano:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1974. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « Olivetti 7 % » sorteggiate il 13 maggio 1974. — **Ing. C. Olivetti & C., società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni « Olivetti 5,50 % » sorteggiate il 13 maggio 1974. — **Banca Europea per gli Investimenti, sede provvisoria Lussemburgo:** Obbligazioni sorteggiate il 2 maggio 1974. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale:** Obbligazioni « O.C.I. 7 % » sorteggiate il 26 aprile 1974.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Sabato 27 aprile alle ore 11,45 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. il signor Dashin Adilbish il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica popolare di Mongolia a Roma.

(3731)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 maggio 1974, n. 200.
Disposizioni concernenti il personale non medico degli istituti clinici universitari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° marzo 1974 a tutto il personale non medico universitario che presta servizio presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle università è corrisposta una indennità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato, non utile ai fini previdenziali e assistenziali nella misura occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo ivi compresi i compensi per lavoro straordinario ma escluse le quote di aggiunta di famiglia, a quello del personale non medico ospedaliero di pari mansioni ed anzianità.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'indennità di cui al precedente comma sono a carico degli enti o istituti e sono erogate con le modalità di cui allo articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213.

Art. 2.

Nei casi di complessi o istituti convenzionati tra università ed enti ospedalieri ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 129, il personale di ruolo non medico in servizio presso istituti clinici universitari e di fatto adibiti all'espletamento di attività assistenziali, previa deliberazione dell'ente ospedaliero anche in relazione ai necessari adeguamenti delle dotazioni organiche in conformità alle vigenti leggi, passa a domanda alle dipendenze dell'ente ospedaliero medesimo. Sarà in ogni caso salvaguardato il riconoscimento delle posizioni di carriera ed economiche già acquisite nei ruoli di provenienza e, ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita, si provvede alla ricongiunzione del precedente con il nuovo servizio ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523.

Negli stessi casi gli enti ospedalieri deliberano altresì il passaggio a domanda alle proprie dipendenze del personale non medico non di ruolo in servizio presso gli istituti clinici universitari e di fatto adibito all'espletamento di attività assistenziali, con il riconoscimento, in conformità alle norme dell'ordinamento del personale ospedaliero, del servizio comunque prestato alle dipendenze dell'amministrazione universitaria.

Il personale che intende avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi deve in ogni caso presentare domanda all'ente ospedaliero competente entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nelle more dell'adozione delle prescritte deliberazioni da parte degli enti ospedalieri.

Gli enti ospedalieri stabiliranno i criteri e le modalità dei passaggi di cui ai precedenti commi sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e facendo in ogni caso salvi i diritti e le aspettative del personale già in servizio alle proprie dipendenze.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma per il personale non medico degli istituti clinici universitari adibito di fatto all'espletamento di attività assistenziali nei reparti del policlinico « Umberto I ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI — V. COLOMBO — E. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1974, n. 201.
Dichiarazione di « Edizione nazionale » della pubblicazione dell'opera omnia di Niccolò Paganini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che l'Istituto italiano per la storia della musica, con sede in Roma, ha chiesto che sia attribuita la qualifica di « Edizione nazionale » all'opera omnia di Niccolò Paganini, da farsi a cura di quell'Istituto sotto la direzione di un apposito comitato di studiosi;

Considerato che l'iniziativa merita riconoscimento per le finalità che si propone e perchè rappresenta un doveroso tributo alla memoria del grande musicista;

Udito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche a sensi dell'art. 20 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

La pubblicazione dell'opera omnia di Niccolò Paganini, da farsi a cura dell'Istituto italiano per la storia della musica, con sede in Roma, sotto la direzione di apposito comitato di studiosi, è dichiarata « Edizione nazionale ».

Il comitato, di cui al comma che precede, sarà nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 44. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. **202**.

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero di S. Benedetto e S. Scolastica delle benedettine adoratrici del SS. Sacramento, in Lucca, ed autorizzazione allo stesso ad accettare varie eredità.

N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero di S. Benedetto e S. Scolastica delle benedettine adoratrici del SS. Sacramento, in Lucca. L'ente anzidetto viene, altresì, autorizzato ad accettare le eredità disposte dalle suore Lazzari Annunziata, Gavazzi Carola (o Carolina), Bolcioni Assunta, Lorenzi Elvira, Galgani Giuseppina, Meola Cristina, Bernardi Maria, Giovannoni Faustina e Fontana Emma con testamenti olografi rispettivamente del 15 agosto 1938, n. 23449 di repertorio; 20 febbraio 1936, n. 23294 di repertorio; 3 ottobre 1935, n. 23295 di repertorio; 21 febbraio 1934, n. 23296 di repertorio; 19 marzo 1947, n. 23453 di repertorio; 31 ottobre 1940, n. 26027 di repertorio; 12 settembre 1948, n. 23455 di repertorio; 18 marzo 1937, n. 23456 di repertorio; 15 agosto 1932, n. 23253 di repertorio, parte a rogito dott. Enrico Micheloni, notaio in Lucca e parte a rogito dott. Lamberto Simi, coadiutore del predetto notaio, consistenti in un complesso immobiliare sito in Lucca, composto da fabbricati per uso abitazioni, chiesa e convento, riportati nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio 131, particelle 158/2-3-4 - 383 - 160/1-2 - 163 - 365 - C - 175/1-2, e valutato complessivamente L. 108.750.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 37. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. **203**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in Roccaraso.

N. 203. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Valva e Sulmona in data 4 ottobre 1970, integrato con due dichiarazioni, rispettivamente del 15 marzo e 24 dicembre 1971, relativo all'erezione della parrocchia di S. Francesco d'Assisi, in località Aremogna del comune di Roccaraso (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 43. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974, n. **204**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in Rossano.

N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Rossano in data 23 ottobre 1965, integrato con due dichiarazioni dell'11 febbraio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giuseppe, in località Rossano Scalo del comune di Rossano (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 40. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974.

Nomina di componenti la commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernenti la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della costituenda commissione tributaria centrale;

Viste le designazioni fatte dal primo presidente della Corte di cassazione con le note n. 2142 del 19 maggio 1973, n. 739 del 14 febbraio 1974 e n. 1250 del 16 marzo 1974;

Viste le designazioni fatte dal presidente del Consiglio di Stato con le note n. 185 del 18 giugno 1973 e n. 159 del 14 marzo 1974;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Corte dei conti con le note numeri 1027/9 del 10 aprile e 3 maggio 1973;

Viste le designazioni fatte dall'avvocato generale dello Stato con la nota n. 2381 del 14 maggio 1973;

Viste le segnalazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione con la nota n. 3472 del 30 ottobre 1973;

Considerato che è in corso la scelta degli altri componenti;

Riconosciuta peraltro l'urgenza di provvedere alla costituzione del consesso tributario;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma del citato art. 8, ciascuna sezione può validamente giudicare con l'intervento del presidente e di quattro membri, per cui il presidente può assegnare in via provvisoria alcuni componenti a quelle sezioni che resteranno scoperte;

Ritenuto che, ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la commissione tributaria centrale, tutti i componenti devono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Ritenuto che tutti i componenti non si trovano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dello art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 636;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

La commissione tributaria centrale, composta di ventiquattro sezioni, è così costituita:

Presidente:

Bozzi prof. dott. Carlo, presidente del Consiglio di Stato a riposo.

Presidenti di sezione:

Vetrano dott. Gaetano, presidente del Consiglio di Stato;

Duni dott. Mario, procuratore generale della Corte di cassazione a riposo;

Roehrssen dott. Guglielmo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Uccellatore dott. Vincenzo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Chiofalo dott. Agostino, presidente onorario del Consiglio di Stato;

Palla dott. Enrico, presidente onorario della Corte dei conti;

Breglia dott. Francesco, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Di Majo dott. Carlo, avvocato generale della Corte di cassazione;

Laporta dott. Errico, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Meregazzi dott. Renzo, presidente onorario del Consiglio di Stato;

Tavolaro dott. Italo, avvocato generale della Corte di cassazione;

Vallillo dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Lugo dott. Andrea, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Potenza dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Chiesa dott. Fernando, presidente onorario della Corte dei conti;

Pece dott. Luciano, presidente aggiunto della Corte di cassazione;

Mongiardo dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione;

De Capua dott. Andrea, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Marletta dott. Giuseppe, presidente aggiunto della Corte di cassazione a riposo;

Tempesta dott. Gaetano, presidente di sezione della Corte dei conti;

Trotta dott. Carmine, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Di Pace dott. Pasquale, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Landi dott. Guido, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Tozzi dott. Osvaldo, presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Componenti:

A) designati dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio di Stato, dal presidente della Corte dei conti e dall'avvocato generale dello Stato:

Foligno avv. Dario, vice avvocato generale dello Stato;

Vitucci avv. Elio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Macioti avv. Giorgio, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Iannotta dott. Antonio, presidente onorario della Corte dei conti;

Mezzanotte dott. Antonio, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Scotto dott. Ignazio, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Cesareo dott. Placido, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Soprano avv. Cesare, sostituto avvocato generale dello Stato;

Buonvino avv. Luigi, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Santoni Rugiu dott. Mario, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Raus dott. Francesco, presidente di sezione della Corte dei conti;

Panizzi dott. Guido, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Maio dott. Luigi, consigliere della Corte di cassazione;

Capece Minutolo avv. Giuseppe, vice avvocato generale dello Stato a riposo;

Giannattasio dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Nicolais dott. Carlo, presidente di sezione della Corte dei conti;

Carelli dott. Antonio, presidente di sezione onorario del Consiglio di Stato;

Conte dott. Guido, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Passanisi dott. Franco, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Saja dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;

Zingale dott. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Paladini dott. Gaetano, presidente di sezione della Corte dei conti;

Quartulli dott. Aldo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Sfrecola dott. Italo, consigliere della Corte dei conti;

Mola dott. Felice, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;
Relleva dott. Mario, presidente di sezione della Corte dei conti;
Anelli dott. Carlo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Avella avv. Alfonso, sostituto avvocato generale dello Stato;
Cascino Trigona avv. Luigi, sostituto avvocato generale dello Stato;
De Francisci avv. Pietro, sostituto avvocato generale dello Stato;
Favara dott. Ettore, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;
Geri dott. Vinicio, consigliere della Corte di cassazione;
Greco dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;
Iannuzzi dott. Angelo, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Pagliara dott. Ciro, presidente di sezione della Corte dei conti;
Pascalino dott. Pietro, consigliere della Corte di cassazione;
Toro dott. Camillo, presidente onorario del Consiglio di Stato;
Zennaro dott. Angelo, consigliere della Corte dei conti;
Manzari dott. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Longo dott. Filippo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
D'Arienzo dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo;
Leone dott. Domenico, consigliere della Corte di cassazione;
Paleologo dott. Giovanni, consigliere di Stato;
Galleani D'Agliano avv. Ludovico, sostituto avvocato generale dello Stato;
Toro dott. Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Oliva dott. Guido, presidente onorario della Corte dei conti;
Cessari dott. Alfonso, consigliere della Corte dei conti;
Corsini avv. Vincenzo, sostituto avvocato generale dello Stato;
Saltini avv. Marcello, sostituto avvocato generale dello Stato;
Erra dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Chieppa dott. Riccardo, presidente di sezione del Consiglio di Stato;
Fabiani dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti;
Abignente avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;
Alonzo dott. Alfonso, consigliere della Corte dei conti;
Angeloni dott. Renato, consigliere della Corte di cassazione;
Aponte dott. Filippo, consigliere della Corte dei conti;
Azzariti avv. Giuseppe, vice avvocato generale dello Stato a riposo;
Bartolomei dott. Donato Massimo, consigliere della Corte di cassazione;
Benvenuto dott. Domenico, consigliere di Stato;
Brignola dott. Francesco, consigliere di Stato;
Bronzini avv. Raffaello, vice avvocato generale dello Stato;
Calamaro dott. Gaetano, consigliere della Corte dei conti;
Capsoni dott. Gianmaria, consigliere della Corte dei conti;
Cavalli avv. Vito, sostituto avvocato generale dello Stato;
Cerocchi avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;
Chiarotti avv. Francesco, sostituto avvocato generale dello Stato;
Clemente di San Luca dott. Lorenzo, consigliere della Corte di cassazione;
Colabucci dott. Edmondo, consigliere della Corte dei conti;
Colonnese dott. Alfonso, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Corazzini dott. Mario, consigliere della Corte dei conti;
Cortesani dott. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione;
Costa dott. Ettore, presidente di sezione della Corte dei conti;
Damasco dott. Mario, consigliere della Corte dei conti;
De Gennaro dott. Hermann, consigliere della Corte dei conti;
De Maio avv. Roberto, sostituto avvocato generale dello Stato;
De Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato;
Fortunato dott. Pietro, consigliere di Stato;
Gozzi avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;
Greco dott. Eduardo, presidente della Corte dei conti a riposo;
Luiso dott. Raffaele, vice procuratore generale della Corte dei conti;
Masi avv. Luigi, vice avvocato generale dello Stato;
Mazzacane dott. Francesco, consigliere della Corte di cassazione;
Mureddu dott. Giuseppe Antonio, consigliere della Corte dei conti;
Nardizzi dott. Vincenzo, consigliere della Corte dei conti;
Pezzana prof. dott. Aldo, consigliere di Stato;
Quagliariello dott. Mario, presidente onorario della Corte dei conti;
Salto avv. Carlo, sostituto avvocato generale dello Stato;
Sernicola avv. Emilio, sostituto avvocato generale dello Stato;
Spagnoletti dott. Luigi, consigliere della Corte di cassazione a riposo;
Straniero Sergio dott. Diego, consigliere della Corte dei conti;
Tomasicchio avv. Tommaso, sostituto avvocato generale dello Stato;
Toro dott. Filiberto, consigliere della Corte dei conti;
Trotta dott. Francesco, presidente di sezione della Corte di cassazione;

B) scelti su segnalazione del Ministero della pubblica istruzione o su istanza degli interessati:

Becattini prof. Giacomo, economia politica, Università di Firenze;
Campa prof. Giuseppe, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Napoli;
Capodaglio prof. Giulio, economia politica, Università di Bologna;
Cocivera prof. avv. Benedetto, libero professionista;
Cosciani prof. Cesare, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Roma;
Cozzi prof. Terenzio, economia politica, Università di Torino;
Ferro Luzzi prof. Paolo, diritto commerciale, Università di Perugia;
Forte prof. Francesco, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Torino;
Garegnani prof. Pierangelo, economia politica, Università di Firenze;
Giardina prof. Emilio, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Catania;
Giusti prof. Mauro, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Trieste;
Lania dott. Pietro, consigliere della Corte di cassazione a riposo;
Licata dott. Giovanni, dirigente generale a riposo per raggiunti limiti di età;
Pace prof. Carlo, economia politica, Università di Bari;
Palomba prof. Giuseppe, economia politica, Università di Napoli;
Resta prof. Manlio, economia politica, Università di Roma;
Reviglio della Veneria prof. Francesco, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Torino;
Romani prof. Franco, scienza delle finanze, Università di Siena;
Salvatori avv. Aristide, avvocato generale dello Stato a riposo;
Sirotti prof. Vittorio, economia politica, Università di Genova;
Steve prof. Sergio, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Roma;
Talamona prof. Mario Guido, economia politica, Università di Milano;
Tarsia in Curia avv. Libero, libero professionista;
Volpi prof. Francesco, scienza delle finanze e diritto finanziario, Università di Firenze;
Zaghini prof. Enrico, economia politica, Università di Siena;
Zandano prof. Gianni, economia politica, Università di Torino.

Art. 2.

Con successivi decreti sarà provveduto alla nomina degli altri componenti.

Art. 3.

Al pagamento dei compensi spettanti ai componenti la commissione di cui al presente decreto sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 1682 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974
Registro n. 44 Finanze, foglio n. 356

(4118)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Galatone.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 aprile 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone costiere e parte del territorio comunale di Galatone (Lecce);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Galatone;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché caratterizzata da giardini, vigneti e frutteti fecondi che in dolci declivi arrivano dal mare sino alle porte della città creando incomparabili oasi di verde, costituisce un complesso di cose immobili in cui la natura e l'opera dell'uomo si fondono armoniosamente e, inoltre, presenta quadri naturali di pregiata bellezza godibili da più punti di vista accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Galatone ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a nord con il territorio comunale di Nardò;
a sud con il territorio comunale di Sannicola;
ad ovest con il mare Ionio;
ad est con la rimanente parte del territorio comunale di Galatone.

Poligonali:

tratto *A-B*: dal mare Ionio, all'incontro dei confini dei territori di Sannicola e Galatone, segue detto confine sino ad incontrare la strada statale Salentina da Gallipoli al km. 27,450 circa;

tratto *B-C*: risale dal km. 27,450 della strada statale Salentina di Gallipoli sino al km. 26,700 circa della strada sopraddetta;

tratto *C-D*: parte dal predetto punto *C*, km. 26,700 della strada statale Salentina di Gallipoli quota 85 risale verso nord lungo una vicinale che porta alla stazione ferroviaria di Nardò Centrale incrociando a quota 72 la strada provinciale Galatone S. Maria al Bagno e proseguendo passa nei pressi da C. Caputo, a quota 56 e nei pressi di masseria Abbazia a quota 87 - a quota 46, la strada devia verso nord-est attraverso quota 48 e terminando sull'incrocio della strada: Galatone-Nardò a quota 45;

tratto *D-E*: inizia dal punto *D*, a quota 45, e risale verso nord lungo la statale Galatone-Nardò, per circa metri 220 sino ad incontrare il confine dei territori di Nardò con Galatone;

tratto *E-F*: parte dal punto *E*, al confine con il territorio comunale di Nardò e Galatone, prosegue lungo quest'ultimo confine sino ad incontrare il mare Ionio;

tratto *F-A*: tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Galatone.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Bari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Galatone provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 febbraio 1974

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LENOCI

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA
DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventitrè aprile alle ore 12 nella sala delle adunanze dell'amministrazione provinciale di Lecce, previa regolare convocazione, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce per discutere il seguente argomento posto all'ordine del giorno diramato con raccomandata n. 285 del 20 aprile 1970:

GALATONE: vincolo panoramico delle zone costiere e di parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione passa, quindi, a deliberare la zona da sottoporre al vincolo, zona che rimane contraddistinta nella cartografia alligata con largo tratteggio in rosso e segnata dai confini seguenti e dalle poligonali appresso indicate:

Confini:

a nord con il territorio comunale di Nardò;

a sud con il territorio comunale di Sannicola;

ad ovest con il mare Ionio;

ad est con la rimanente parte del territorio comunale di Galatone.

Poligonali:

tratto *A-B*: parte dal mare Ionio, all'incontro dei confini dei territori di Sannicola e Galatone, segue detto confine sino ad incontrare la strada statale Salentina da Gallipoli al km. 27,450 circa;

tratto *B-C*: risale dal km. 27,450 della strada statale Salentina di Gallipoli sino al km. 26,700 circa della strada sopraddetta;

tratto *C-D*: parte dal predetto punto *C*, km. 26,700 della strada statale Salentina di Gallipoli quota 85 risale verso nord lungo una vicinale che porta alla stazione ferroviaria di Nardò centrale incrociando a quota 72 la strada provinciale Galatone S. Maria al Bagno e proseguendo passa nei pressi da C. Caputo, a quota 56 e nei pressi di masseria Abbazia a quota 87 - a quota 46, la strada devia verso nord-est attraverso quota 48 e terminando sull'incrocio della strada: Galatone-Nardò, a quota 45;

tratto *D-E*: inizia dal punto *D*, a quota 45, e risale verso nord lungo la statale Galatone-Nardò, per circa metri 220 sino ad incontrare il confine dei territori di Nardò con Galatone;

tratto *E-F*: parte dal punto *E* al confine con il territorio comunale di Nardò e Galatone, prosegue lungo quest'ultimo confine sino ad incontrare il mare Ionio;

tratto *F-A*: tutta la zona costiera di pertinenza del comune di Galatone.

Per quanto sopra la commissione, riconosciuto che il territorio, nei limiti innanzi specificati, possiede in assoluta prevalenza i requisiti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e meglio chiariti nei punti 4 e 5 dell'art. 9 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; considerato che gli stessi territori sono anche caratterizzati da macchie verdi ed essenze locali delibera all'unanimità di includere nell'elenco delle bellezze di insieme della provincia di Lecce a norma dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone costiere e la parte del territorio comunale di Galatone, così come tratteggiato in rosso e delimitato nell'acclusa cartografia che è parte integrante del presente verbale.

Propone che il territorio eomunale di Galatone per la parte descritta, delimitata e specificata nelle premesse venga dichiarato di notevole interesse pubblico ed assoggettato ai vincoli e alle norme della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del relativo regolamento di attuazione del 3 giugno 1940, n. 1357, quale bellezza naturale di insieme a termini dell'art. 1 della stessa legge n. 1497, commi 3 e 4.

(*Omissis*)

(4013)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1974.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7 Lavoro, foglio n. 343, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 487 del 24 ottobre 1973, con la quale l'unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Reggio Calabria prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionari, i propri rappresentanti signori Carmelo Bagnato e Carmelo Triolo, rispettivamente con i signori Giovanni Afelici e Francesco Condello;

Viste le note del 23 e del 24 ottobre 1973, con le quali i signori Carmelo Triolo e Carmelo Bagnato rassegnano le proprie dimissioni da membri della commissione predetta;

Decreta:

I signori Giovanni Afelici e Francesco Condello sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, quali rappresentanti dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione, rispettivamente, dei signori Carmelo Bagnato e Carmelo Triolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1974.

Dichiarazione di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina » della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;
Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42;
Visti i decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 agosto 1970 e 9 agosto 1971;
Vista la nota n. 20155 del 26 marzo 1974 del presidente della giunta regionale del Veneto con la quale si chiede per il territorio della provincia di Vicenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;
Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio della provincia di Vicenza è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Vicenza è dichiarato « ufficialmente indenne da tubercolosi bovina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4120)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Sostituzione del presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 1956 con il quale l'avv. Giuseppe Passino è stato nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari;
Vista la proposta formulata dal presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna, in base all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, in data 28 febbraio 1974;

Decreta:

Il prof. Lorenzo Idda è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Passino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(4185)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;
Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;
Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;
Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », che avrà luogo a Pordenone dal 4 al 15 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 maggio 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(4130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 22 maggio 1974:

De Rosa Antonino, notaio residente nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Bonanno Carlo, notaio residente nel comune di Verzuolo, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Saluzzo, stesso distretto.

Bollati Franco, notaio residente nel comune di Demonte, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Borgo San Dalmazzo, stesso distretto.

Gallavresi Antonio, notaio residente nel comune di Motta San Giovanni, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Gozzano, distretto notarile di Novara.

Scanu Antonello Simone, notaio residente nel comune di Ittiri, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Sassari.

Riccobene Rodolfo, notaio residente nel comune di Trieste, è trasferito nel comune di Santa Margherita di Belice, distretto notarile di Sciacca.

(4243)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1974, registro n. 14 Istruzione, foglio n. 166, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 22 settembre 1970 dalla prof.ssa Cartisano Emanuela, avverso la decisione n. 10260 del 6 luglio 1970 della commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Livorno.

(4104)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cagnano Amiterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1974, il comune di Cagnano Amiterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.144.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1358/M)

Autorizzazione al comune di Fontecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1974, il comune di Fontecchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.086.818, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1359/M)

Autorizzazione al comune di Nova Siri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1974, il comune di Nova Siri (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.643.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1360/M)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.721.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1361/M)

Autorizzazione al comune di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Locorotondo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 186.657.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1362/M)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di San Biase (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.014.659, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1363/M)

Autorizzazione al comune di Soriano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Soriano Calabro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.798.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1364/M)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Perano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.790.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1365/M)

Autorizzazione al comune di Roccaspinalveti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Roccaspinalveti (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.087.751, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1366/M)

Autorizzazione al comune di Bonifati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Bonifati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.747.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1367/M)

Autorizzazione al comune di Villapiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Villapiana (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.849.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1368/M)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Roccasicura (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.117.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1369/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Ieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Castel di Ieri (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.713.669, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1370/M)

Autorizzazione al comune di Scurcola Marsicana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Scurcola Marsicana (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.470.062, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1371/M)

Autorizzazione al comune di Gagliano del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Gagliano del Capo (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.243.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1372/M)

Autorizzazione al comune di Monteroni di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Monteroni di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 178.461.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1373/M)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Veglie (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 233.277.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1374/M)

Autorizzazione al comune di Ferrandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Ferrandina (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 214.378.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1375/M)

Autorizzazione al comune di Montemilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Montemilone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.862.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1376/M)

Autorizzazione al comune di Ripatransone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Ripatransone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.904.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1377/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro al Tanagro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di San Pietro al Tanagro (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.046.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1378/M)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.748.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1379/M)

Autorizzazione al comune di Palombara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Palombara Sabina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.137.531, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1380/M)

Autorizzazione al comune di Lariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Lariano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.810.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1381/M)

Autorizzazione al comune di Genzano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Genzano di Roma (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 627.606.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1382/M)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Tavoleto (Pesaro e Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1383/M)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.972.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1384/M)

Autorizzazione al comune di Terrassa Padovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Terrassa Padovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.025.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1385/M)

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 17 maggio 1974, il comune di Forte dei Marmi (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.983.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1386/M)

Autorizzazione al comune di Siena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1974, il comune di Siena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 2.615.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1387/M)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1388/M)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1389/M)

Autorizzazione al comune di Ossi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Ossi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1390/M)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 135.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1391/M)

Autorizzazione al comune di Gadoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Gadoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1392/M)

Autorizzazione al comune di Sennariolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Sennariolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1393/M)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Bessude (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.245.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1394/M)

Autorizzazione al comune di Bonnanaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Bonnanaro (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1395/M)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Borutta (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1396/M)

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Nughedu S. Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1397/M)

Autorizzazione al comune di Olmedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Olmedo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1398/M)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Sorso (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 104.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1399/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 99

Corso dei cambi del 27 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	635,25	635,25	635 —	635,25	634 —	635,30	634,75	635,25	635,25	635,25
Dollaro canadese	658,45	658,45	656 —	658,45	656 —	658,50	658,75	658,45	658,45	658,45
Franco svizzero	217 —	217 —	216,60	217 —	217 —	217,10	216,90	217 —	217 —	217 —
Corona danese	108,64	108,64	108,75	108,64	106,50	108,60	108,55	108,64	108,64	108,64
Corona norvegese	118,50	118,50	118,50	118,50	117,50	118,60	118,30	118,50	118,50	118,50
Corona svedese	148,28	148,28	148 —	148,28	146,50	148,30	148,05	148,28	148,28	148,28
Fiorino olandese	242,95	242,95	243,13	242,95	243 —	242,90	242,85	242,95	242,95	242,95
Franco belga	16,88	18,88	16,90	16,88	16,75	16,90	16,8450	16,88	16,88	16,88
Franco francese	130,69	130,69	131 —	130,69	130 —	130,70	130,67	130,69	130,69	130,69
Lira sterlina	1528,50	1528,50	1528 —	1528,50	1528 —	1528,70	1524,75	1528,50	1528,50	1528,50
Marco germanico	255,60	255,60	256 —	255,60	258 —	255,60	255,80	255,60	255,60	255,60
Scellino austriaco	35,56	35,56	35,72	35,56	34,75	35,60	35,62	35,56	35,56	35,56
Escudo portoghese	25,98	25,98	26,10	25,98	26 —	25,95	26 —	25,98	25,98	25,98
Peseta spagnola	11,107	11,107	11,15	11,107	10,90	11,10	11,105	11,107	11,10	11,10
Yen giapponese	2,2860	2,286	2,29	2,2860	2,25	2,28	2,2850	2,2860	2,28	2,28

Media dei titoli del 27 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,550
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,725
» 5 % (Ricostruzione)	94,800
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,250
» 5 % (Città di Trieste)	92,350
» 5 % (Beni esteri)	91,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,500
» 5,50 % » » 1968-83	86,450
» 5,50 % » » 1969-84	89,450
» 6 % » » 1970-85	91,375
» 6 % » » 1971-86	91,500
» 6 % » » 1972-87	91,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,450
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,025
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,075
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	88,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	635 —
Dollaro canadese	658 —
Franco svizzero	216,95
Corona danese	108,595
Corona norvegese	118,40
Corona svedese	148,165
Fiorino olandese	242,90
Franco belga	16,862
Franco francese	130,68
Lira sterlina	1526,625
Marco germanico	255,70
Scellino austriaco	35,59
Escudo portoghese	25,99
Peseta spagnola	11,106
Yen giapponese	2,285

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2555 Mod. 25/A D.P. — Data: 16 maggio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Ardovino Maria Raffaella, nata a S. Cipriano Piacentino il 16 ottobre 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 Mod. 241 D.P. — Data: 14 dicembre 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Accetta Maria Clemente, nata a Napoli il 10 dicembre 1952. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale, L. 2.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 maggio 1974

(3888)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita in recipienti di vetro dell'acqua minerale naturale « Fonte Vallechiara »

Con decreto ministeriale n. 1459 del 9 maggio 1974 la S.p.a. Terme Vallechiara, in Altare (Savona), è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Fonte Vallechiara » di cui al decreto ministeriale n. 840 del 20 luglio 1965, anche nel tipo naturale.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, così come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro dello stesso tipo e delle medesime capacità, di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 840 del 20 luglio 1965.

Detti recipienti saranno contrassegnati da etichette uguali per formato, dimensioni e disegno a quelle autorizzate con il predetto decreto; avranno il fondo di colore celeste ed i quadrati del riquadro centrale in colore azzurro e arancione.

Sulla parte superiore della etichetta si leggerà: « Acqua oligominerale naturale » in caratteri neri, « Fonte Vallechiara » in caratteri rossi, e di seguito le diciture « Delle Terme - Vallechiara - Leggerissima - Residuo: 180°C 0,0181 - Altare (Savona) m. 405 ».

Nel riquadro sinistro, in caratteri neri, figurano i dati relativi all'analisi chimica eseguita in data 17 settembre 1973 dal prof. Mario Milone, direttore dell'istituto di chimica dell'Università di Torino.

Nel riquadro centrale sono riportati, nei quadrati ed in caratteri neri gli stessi giudizi clinici e le proprietà terapeutiche che figurano nel medesimo riquadro dell'etichetta autorizzata con il decreto n. 840 del 20 luglio 1965. Nel riquadro destro, sono riportati lo stesso giudizio di purezza batteriologica, cenni storici della sorgente, che figurano sull'etichetta autorizzata con il citato decreto n. 840; in basso al medesimo riquadro, inoltre, si leggerà: « L'acqua minerale viene imbottigliata come scaturisce dalla sorgente ».

« Vetro e tappi sterilizzati » e seguono gli estremi dell'autorizzazione alla vendita. I recipienti saranno inoltre, contrassegnati da uno stampato accessorio, su carta a fondo celeste, sul quale lateralmente si legge: « Terme Vallechiara » - « Rene - Ricambio - Calcolosi » in caratteri di colore rosso ed al centro figura un quadrato a colore azzurro e arancione, con la dicitura: « Acqua - Diuretica - Leggerissima - Disintossicante » e lateralmente la dizione « Oligominerale » in caratteri neri.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1459.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite con il decreto ministeriale n. 840 del 20 luglio 1965.

(4164)

Trasferimento di concessione mineraria e modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Vallechiara », addizionata di gas acido carbonico.

Con decreto ministeriale n. 1460 del 9 maggio 1974 la S.p.a. Terme Vallechiara, in Altare (Savona), viene autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale nazionale denominata « Fonte Vallechiara », addizionata di gas acido carbonico, di cui al decreto ministeriale n. 840 del 20 luglio 1965. L'acqua minerale verrà imbottigliata in recipienti di vetro dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il citato decreto n. 840 del 20 luglio 1965.

La nuova etichetta, a fondo bianco, sarà uguale per formato, dimensioni, disegno e diciture a quella autorizzata con il predetto decreto; riporterà nel riquadro sinistro, in caratteri neri, l'analisi chimica e chimico-fisica eseguita in data 17 settembre 1973 dal prof. Mario Milone, direttore dell'istituto chimico della Università di Torino, al posto di quella eseguita nello stesso istituto in data 30 gennaio 1964.

In fondo allo stesso riquadro si leggerà: « Addizionata di gas acido carbonico ». Lungo il margine centrale, inferiore, della nuova etichetta, non figurerà la dizione « Soggiorno di cura » che è riportata sull'etichetta autorizzata con il decreto n. 840 del 20 luglio 1965.

I recipienti saranno inoltre contrassegnati da uno stampato accessorio, su carta a fondo bianco, sul quale lateralmente si legge « Terme Vallechiara ». « Rene - Ricambio - Calcolosi » in caratteri di colore rosso ed al centro figura un quadrato a colori azzurro e giallo con la dicitura « Acqua - Diuretica - Leggerissima - Disintossicante » e lateralmente la dizione « Oligominerale » in caratteri neri.

Il tutto conforme agli esemplari allegati al decreto n. 1460.

Restano invariate le altre prescrizioni stabilite nel decreto ministeriale n. 840 del 20 luglio 1965.

(4165)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche a decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 22 febbraio 1974
registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974
registro n. 10 Difesa, foglio n. 152

I seguenti decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 9 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1952, registro n. 2, foglio n. 284, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1952, disp. 5, pag. 606:

Di Blasio Eugenio fu Luigi, da Roma, classe 1912, tenente comando XXXV C. A. (C.I.S.R.). Quartier generale. Il cognome è: De Blasio.

Regio decreto 12 febbraio 1925, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1925, registro n. 293, foglio n. 80, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1925, disp. 9, pag. 422:

Savonitti Barnaba, caporale 63ª compagnia alpini, battaglione Gemona. Il cognome è: Savonitto; è nato il 26 giugno 1893 a Buia (Udine).

(4098)

REGIONE LAZIO

Variante al piano di ricostruzione del comune di S. Andrea del Garigliano

Con deliberazione della giunta regionale del Lazio 5 febbraio 1974, n. 246, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'8 marzo 1974, con verbale n. 120/52, è stata approvata la variante al piano di ricostruzione del comune di S. Andrea del Garigliano (Frosinone) per la nuova casa comunale.

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

(4109)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria.

Le prove scritte del concorso, per esami, a cinquanta posti di cancelliere in prova nella carriera di concetto del personale di cancelleria, indetto con decreto ministeriale 6 agosto 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 21 novembre 1973 e i cui termini per la presentazione delle domande sono stati riaperti con decreto ministeriale 16 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1974, avranno luogo in Roma presso il palazzo dei congressi (Eur), con inizio il 24 giugno 1974, giorno in cui verrà effettuata la prova scritta di diritto amministrativo.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella suddetta sede alle ore 8, muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

(4249)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Veduto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 690, con il quale sono istituite borse di studio annuali per la preparazione di docenti di materie tecniche nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Veduta la legge 7 agosto 1957, n. 701;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1971, registro n. 239, foglio n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno scolastico 1974-75 un concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali d'istruzione tecnica.

L'ammontare di ciascuna borsa di studio è di L. 420.000.

La ripartizione delle borse, le cattedre di materie tecniche cui le borse stesse si riferiscono e le lauree richieste per l'ammissione al concorso sono indicate nell'allegata tabella.

Art. 2.

Le borse di studio di cui al precedente articolo sono conferite in seguito ad uno speciale esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, onde accertare la preparazione generale e specifica del candidato e la sua attitudine all'insegnamento.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere alle borse di studio di cui all'art. 1 coloro che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data del presente decreto; siano in possesso del titolo di studio indicato per ciascuna borsa dell'annessa tabella, siano cittadini italiani ed abbiano conseguito negli esami speciali e di laurea una media non inferiore all'80 per cento.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono presentare domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione VII) entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. In tale domanda i candidati, oltre ad indicare la borsa cui aspirano, debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami di laurea, la data del suo conseguimento e dell'università o dell'istituto superiore che lo ha rilasciato;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

A parità di condizioni è titolo di preferenza l'avere insegnato, nella qualità di incaricato o supplente per almeno un intero anno scolastico, riportando la qualifica di «ottimo», nella stessa cattedra o in cattedra analoga a quella alla quale si aspira.

Pertanto i candidati che abbiano prestato servizio in una scuola statale di istruzione tecnica, possono produrre, con la domanda, i certificati comprovanti tale servizio.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione qualunque cambiamento del loro indirizzo.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie, che saranno approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento, debbono far pervenire al Ministero, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del relativo invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato deve indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento;

f) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare, copia del foglio matricolare dello stato di servizio. Il candidato che non abbia prestato servizio militare deve produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento;

g) originale o copia autentica del diploma di laurea in base al quale si domanda l'ammissione secondo la tabella allegata al presente decreto;

h) certificato attestante i voti riportati negli esami speciali e in quello di laurea.

L'amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta civile e morale dell'istante e, in conseguenza, di escludere dall'esame o dopo l'espletamento di esso, dall'eventuale beneficio della borsa di studio, il candidato che non ne risulti degno con decreto motivato.

Art. 6.

Sia la domanda che i documenti sono esenti da bollo.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione dell'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Art. 7.

Saranno esclusi dal concorso i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nell'art. 4 e quelli che non avranno fatto pervenire, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti perchè formalmente imperfetti.

La data della presentazione della domanda e dei documenti sara accertata dal bollo dell'ufficio postale accettante.

Il Ministero decide dell'ammissione o dell'esclusione dallo esame. Solo del provvedimento di esclusione si darà comunicazione diretta all'interessato. Tale provvedimento è definitivo.

In mancanza di comunicazione della esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso al concorso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore). La data degli esami sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata o con telegramma.

La prova scritta ed il colloquio di cui all'art. 2 del presente decreto avranno luogo nei giorni e nella località che verranno tempestivamente comunicati ai concorrenti.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale presentando alla commissione giudicatrice e di vigilanza la carta di identità o il libretto ferroviario se già in servizio dello Stato, o la tessera postale di riconoscimento personale.

Art. 8.

L'esame sara sostenuto dinanzi ad apposite commissioni giudicatrici nominate dal Ministero della pubblica istruzione e composte di un professore universitario, di un ispettore centrale, di un capo di istituto di istruzione media tecnica, assistiti da un funzionario amministrativo del Ministero della pubblica istruzione con le funzioni di segretario.

Art. 9.

Al termine della prova scritta e del colloquio ciascuna commissione giudicatrice formula il proprio giudizio sui singoli candidati mediante un voto complessivo espresso in centesimi. Le borse di studio vengono aggiudicate secondo l'ordine della graduatoria, nella quale saranno compresi soltanto i concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a 70 su 100.

Art. 10.

Qualora non sia possibile assegnare una o più borse, previste per determinate materie dell'allegata tabella, il Ministero si riserva la facoltà di aumentare il numero delle borse per le altre materie indicate nella tabella stessa, sempre però nei limiti del numero delle cinque borse di studio messe a concorso.

Art. 11.

I vincitori delle borse di studio per fruire del beneficio devono frequentare nell'anno scolastico 1974-75 un corso di magistero che si svolgerà secondo un piano determinato presso uno o due istituti di istruzione ed eventualmente anche presso aziende o Istituzioni scientifiche di particolare rinomanza, che saranno indicati dal Ministero, per la durata complessiva dell'anno scolastico predetto.

Le borse di studio saranno pagate in rate mensili posticipate tramite l'istituto tecnico presso il quale il beneficiato compira il corso di magistero, in base a certificato di frequenza rilasciato dall'istituto stesso, dalle aziende e dalle istituzioni scientifiche.

Gli assegnatari delle borse saranno ammessi a usufruire dell'alloggio e del vitto a pagamento presso i convitti nazionali o presso i convitti annessi agli istituti o scuole di istruzione tecnica.

Il Ministero può dichiarare decaduti gli assegnatari delle borse di studio in qualsiasi momento in cui si accerti che essi non prendano sufficiente interesse al corso di magistero.

Art. 12.

I beneficiari delle borse di studio, in base all'esame della relazione che essi dovranno presentare al termine del corso di magistero e dei rapporti pervenuti al Ministero degli enti presso i quali fu compiuto il corso stesso, integrato dall'esito favorevole di prove scritte, orali o pratiche, sono assunti nel ruolo degli insegnanti delle materie tecniche per cui essi hanno eseguito il corso di magistero, con il grado di straordinario e con l'anzianità a tutti gli effetti giuridici e di carriera, esclusi gli effetti economici, a decorrere dal 1° ottobre 1974.

Art. 13.

Per i casi non contemplati dal presente decreto e dal decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 690, si applicano in quanto possibile, le disposizioni vigenti in materia di concorsi a cattedre degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica.

Art. 14.

La relativa spesa, di complessive L. 2.100.000, graverà sul cap. 2055 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 febbraio 1974

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1974
Registro n. 29 Istruzione, foglio n. 214

RIPARTIZIONE DELLE BORSE E INDICAZIONE DELLE CATTEDRE DI MATERIE TECNICHE CUI LE BORSE SI RIFERISCONO

Cattedre di materie tecniche cui si riferiscono le borse di studio	Numero delle borse di studio da assegnare	Lauree richieste per l'ammissione all'esame a norma dei decreti ministeriali 2 marzo 1972 e 9 dicembre 1972
Topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri (tabella XCIII)	3	Laurea in ingegneria civile, ingegneria mineraria, ingegneria industriale
Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico negli istituti tecnici per geometri (tabella XIV)	2	Lauree in ingegneria civile o in architettura

(4250)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741400)